

Sentenza n. 19314/2021 pubbl. il 10/12/2021
RG n. 72679/2018
Repert. n. 23400/2021 del 14/12/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al N. R.G. 72679/2018 promossa da:

F. [REDACTED], in proprio e quale erede di R. [REDACTED] e
A. [REDACTED], quale erede di R. [REDACTED], entrambi rappresentati
e difesi dall'Avv. [REDACTED]
PARTE ATTRICE/OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] S.p.A. - CASA DI CURA [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta
Neri

OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo del 21/8/2018 n. 18705/2018 nel
procedimento monitorio avente r.g. 50649/2018

CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede.

Firmato Da: SUPPRESSA SONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d0b1d1ee1aea89100c19074d3991e0



Firmato Da: BISSON DARITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 745a1d28f0dbcf1



Sentenza n. 19314/2021 pubbl. il 10/12/2021
RG n. 72679/2018
Repert. n. 23400/2021 del 14/12/2021

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.

L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dagli odierni opposenti si articola sui seguenti motivi:

NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO PER DIFETTO DI PROCURA ALLE LITI.

ILLEGITTIMITÀ DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AGLI EREDI IN VIA SOLIDALE.

CARENZA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RICHIESTE DALL'ART. 633 C.P.C. - MANCATA OFFERTA DI QUALSIVOGLIA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO.

ARBITRARIETÀ ED ERRONEITÀ DELLA SOMMA INGIUNTA IN CONSEGUENZA DI CONDOTTA SCORRETTA DELLA CASA DI CURA.

CONTESTAZIONE SUL VALORE PROBATORIO DELLA DOCUMENTAZIONE POSTA A FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA.

ECCEZIONE DI PAGAMENTO.

INVALIDITÀ DEL PRETESO CONTRATTO DI ACCOLLO.

Tutti i motivi di cui sopra non meritano accoglimento.

La questione relativa al preteso difetto di procura è stata risolta all'esito dello scioglimento di riserva assunta all'udienza di prima comparizione con ordinanza del 8.3.2019 laddove è stato "rilevato che la procura risulta essere stata apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo" ed è stata valutata infondata l'eccezione.

Riguardo all'eccepita mancanza del vincolo di solidarietà passiva nell'obbligazione di pagamento del credito azionato vi è da dire che il doc. 9 (dichiarazione di successione e atto notorio) - che dovrebbe provare la dedotta esistenza della solidarietà pro quota - manca dell'indicazione delle rispettive quote che spetterebbero a ciascuno degli eredi il che rende infondata l'eccezione.

Per ciò che attiene all'eccepita carenza di prova scritta del credito non può sfuggire che l'accettazione del paziente in una struttura sanitaria comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di ospitalità.

Le quantità dei prodotti sanitari e dei farmaci addebitati nonché i trattamenti sanitari somministrati alla paziente trovano giustificazione e prova nelle Cartelle Cliniche e nell'Estratto Conto Cliente, che, sono assistiti da fede privilegiata, valendo tutto ciò che in tali documenti è stato scritto e registrato fino a querela di falso.

Riguardo al rilievo degli opposenti secondo cui esisterebbe una differenza di franchigia assicurativa tra ricovero con intervento e ricovero senza intervento, e che tale differenza comporterebbe un pregiudizio economico per l'assicurata va osservato che tale deduzione è stata espressamente contestata da controparte e parte

Firmato Da: SUPPRESSA SONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: c0b1d1eeefaca899f0c19074d399fe0



Firmato Da: BISSON DARITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 745a1d28f0d0bcfc1



Sentenza n. 19314/2021 pubbl. il 10/12/2021
RG n. 72679/2018

Repert. n. 23400/2021 del 14/12/2021

attrice/opponente non ha fornito alcuna prova a suffragio della sollevata lamentela.
Anche l'eccezione di estinzione parziale del debito e la somma di 10.000,00 dedotta dagli opposenti sono stati oggetto di specifica controdeduzione da parte dell'opposta che ha chiarito come con tale dazione di denaro sono state saldate altre fatture, escluse da quelle oggetto della presente azione e in particolare le seguenti fatture: Fatt. n. 12419 del 18/05/2015 importo € 3.917,93; Fatt. n. 12407 del 18/05/2015 importo saldato € 82,07 importo ancora da saldare sulla medesima fattura pari ad € 6.797,01; Fatt. n. 10235 del 27/04/2015 importo € 1.000,00; Fatt. n. 5738 del 10/03/2015 importo € 5.000,00.

Con riferimento alle contestazioni sollevate sull'autenticità e sulla validità dell'accollo (la prima pagina del predetto documento è priva della firma dalla sig.ra C. [redacted]; il documento non ha una data certa; esso si riferisce a debiti futuri) va osservato che gli opposenti non hanno fornito dimostrazione dell'esistenza di altra pagina dello stesso documento diversa da quella prodotta in atti, mentre la pagina 2 che riporta la firma dell'accollante indica con sufficiente chiarezza il debito assunto nei confronti della parte creditrice. In più, oltre che al predetto contratto di accollo, vi è la raccomandata a mano della clinica e l'impegno del 8/4/2015, firmato dalla sig.ra C. [redacted], al pagamento del debito con delle rate mensili.

Conclusivamente l'opposizione è infondata e va respinta.

La domanda avanzata da parte opposta di risarcimento del danno da lite temeraria non può essere accolta, ritenuto che non ne sussistano i presupposti di legge.

Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, comprese quelle del sub-procedimento della querela di falso, così come richieste in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore massimo dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia, considerate la natura e l'entità delle singole prestazioni trattate.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo del 21/8/2018 n. 18705/2018 nel procedimento monitorio avente r.g. 50649/2018, così provvede:

rigetta l'opposizione;

rigetta la domanda ex art. 96 cpc;

dichiara tenuta e condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., F. [redacted], in proprio e quale erede di R. [redacted] A. [redacted] quale erede di R. [redacted] a rimborsare a [redacted] - CASA DI CURA [redacted] le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 13402,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso, Roma, 10 dicembre 2021

Firmato Da: SUPPRESSA SONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d0b1d1eeafaa8950c19074d399fe0



Firmato Da: BISSON DARITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 745a1d28f0dbc.: i



Sentenza n. 19314/2021 pubbl. il 10/12/2021
RG n. 72679/2018
Repert. n. 23400/2021 del 14/12/2021

Si comunichi

Il g.o.t.

Sonia Suppressa

Firmato Da: SUPPRESSA SONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d0b1d1ee1faea89f00c19c74c399fa30



Firmato Da: BISSON DARITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 745a1d28f0dbc1

